

Codice XST030

D.D. 8 luglio 2022, n. 424

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione estensione del subappalto subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'A.T.I. COIVER CONTRACT S.r.l., CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI, per i lavori di "pavimenti sopraelevati in categor



ATTO DD 424/XST030/2022

DEL 08/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione estensione del subappalto subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'A.T.I. COIVER CONTRACT S.r.l., CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI, per i lavori di “pavimenti sopraelevati in categoria OG1”.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito

Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettio *missiseuro* 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

atteso che con riguardo alle vicende soggettive dei Soggetti realizzatore e finanziatore dell'appalto intervenute in corso di esecuzione del contratto prima della messa Liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo Coopsette Società Cooperativa avvenuta in data 30.10.2015:

- in data 11.3.2013 la mandante UNIECO depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia ricorso ex art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato in data 18.7.2013;

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale,

Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 venivano autorizzate la presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice.

- con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19.6.2015 veniva autorizzata la presa d'atto del recesso dal Raggruppamento dell'A.T.I. aggiudicataria dell'Impresa DE-GA S.p.A. (mandante) in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F. e della contestuale ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle restanti imprese del raggruppamento esecutore dei lavori;

- per effetto delle suddette delle variazioni intervenute nel Raggruppamento aggiudicataria dell'appalto, l'A.T.I. mista risultava composta come di seguito specificato: COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., KOPA ENGINEERING S.p.A., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Soggetto realizzatore); MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE s.c. (Soggetto finanziatore);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56 al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21 e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95 o.f.e per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45 o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62 o.f.e. per liste economie dallan.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57 per lavori, oltre € 6.193.817,19= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76 o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop.;

- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte";

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in Forlì, via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione

dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.: Atto Aggiuntivo, Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, n. 368 del 15.07.2020, n. 706 del 30.11.2020, n. 1002 del 28.12.2021, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018, n. 33-879 del 23.12.2019, n. 35-1561 del 19.06.2020 (con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18), n. 56-2403 del 27.11.2020 e n. 69-4437 del 22.12.2021, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi, alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi, oltre, in ultimo, ad attività opzionali di supporto al D.L. e attività specialistiche per il collaudo e l'agibilità del complesso edilizio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo), la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14 oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al

netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16, ed € 429738,70 per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., aveva, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”* regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”*, articolazione della Direzione A11000 *“Risorse finanziarie e patrimonio”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53, di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5, in realtà Atto ricognitivo, produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato il provvedimento ad oggetto *“Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7”*;

- con D.G.R. n. 35-1561 del 19.6.2020, per le motivazioni esposte nel provvedimento, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva, tra le diverse cose, autorizzata all'approvazione e stipulazione, poi avvenuta in data 4.8.2020, di Addendum convenzionale rep. n. 150 del 7.8.2020 fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del piano di lavoro e degli importi economici previsti dalla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Addendum, con prolungamento della durata della Convenzione di D.L. di ulteriori 6 mesi sino al 17 Gennaio 2021 e della durata della Convenzione riferita all'Ufficio di D.L. sino a Dicembre 2020 con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18;

- con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 09.09.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell' 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.090,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che, in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. individuava nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dall'1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL, in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

- con D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 veniva approvato provvedimento deliberativo ad oggetto *Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi;*

- con Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83 pari per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto dei lavori di € 3.845.942,66 oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per Lavori in Economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, € 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

Atteso che:

- con D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021, per le motivazioni esposte e richiamate nella deliberazione cui si fa rinvio per relationem, veniva approvato provvedimento deliberativo avente ad oggetto la realizzazione, mediante leasing in costruendo ex art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., del nuovo

complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte: Indirizzi per l'adozione dello schema di Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Banche finanziatrici con Capogruppo Mandataria M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A.;

- con Determinazione n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021, in recepimento degli indirizzi della succitata Deliberazione di Giunta Regionale, è stato approvato lo schema di Atto integrativo - al contratto di locazione finanziaria di cui a scrittura privata autenticata del 30.5.2011 repertorio n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino - da stipularsi fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A. ed è stata impegnata la spesa complessiva presunta alla copertura finanziaria della spesa presunta complessiva inerente gli oneri di prelocazione (poi integrata con D.D. n. 497/A11000 del 5.8.2021 e con D.D. n. 914/A11000 del 20.12.2021) e i canoni di locazione finanziaria (poi rimodulata con D.D. n. 93/A11000 del 1.3.2022) in favore dell'A.T.I. di Banche finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.;

- in data 22.7.2021 è stato stipulato l'Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 repertorio n. 6535 Raccolta n. 4575 Notaio Dott. Marco Sormani in Milano registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, a firma del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e dell'A.T.I. di Banche Finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale *omissis*), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.;

- con D.G.R. n. 7 – 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021.” è stata altresì istituita la Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” a decorrere dal 4 aprile 2022, considerato che al responsabile della predetta struttura, Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 28.12.2021, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 69-4437 del 22.12.2021, è stata approvata Convenzione integrativa stipulata con S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 17.1.2022 al n. di rep. 148/2022 del 2.3.2022 in ordine ad attività opzionali di supporto al D.L. e attività specialistiche per il collaudo e l'agibilità del complesso edilizio;

vista la Determinazione dirigenziale n. 206/A11000 del 6.4.2022 avente ad oggetto “*Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Approvazione schema di Atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto del 30.5.2011 in esecuzione della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto.*”;

vista la Determinazione n. 296 del 20.5.2022 avente ad oggetto *Realizzazione, mediante locazione*

finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2.a del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.

atteso che con il suddetto provvedimento é stato, fra le diverse cose, disposto di prendere atto della determinazione del Collegio Tecnico consultivo n. 2.a e di approvare la conseguente maggiore spesa d'appalto, al netto del ribasso d'asta, di complessivi € 723.095,22, oltre IVA di € 159.080,95 o.f.e. pari a € 882.176,17 o.f.c., quale somma riconoscibile alla suddetta A.T.I. Appaltatrice a definizione di disputa tra le parti per l'esecuzione di lavori di sostituzione delle piastrelle Monotile - Serie Tecnika "Le Pietre" con piastrelle Marazzi, nelle zone degli sbarchi ascensori e nei c.d. connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici in esecuzione di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. Arbitrato irrituale ivi richiamato con conseguente rideterminazione dell'importo dei lavori in complessivi € 237.362.996,86 di cui € 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, € 61.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

Atteso che:

- la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita dal D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché dal D.P.R. n. 34/2000 e dal D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi) e il D.M. n. 145/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norma tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);

- l'art. 357 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: *"Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori) non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34"*;

- il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il suddetto contratto d'appalto) all'art. 73 prevede: *"2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. 3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro."*;

- stante le lavorazioni del progetto esecutivo oggetto della gara originaria, il bando di gara, pubblicato in vigore della succitata normativa, prevedeva, fra il resto, la qualificazione SOA relativamente alla categoria prevalente OG1 classifica VIII (illimitata);

- data la lex specialis di gara, applicabile all'appalto di cui trattasi, di cui al Contratto di Appalto del

30.5.2011, a suo tempo sottoscritto dal R.T.I. con la mandataria Coopsette Soc. Coop. in cui erano state individuate, sulla base di quanto già indicato nel Bando di Gara (in attuazione del Documento di Consultazione “Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro nei settori ordinari” pubblicato dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”), la Cat. OG1 come categoria prevalente (scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%), la categoria OS18 (categoria c.d. “iperspecialistica” scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%, come stabilito dalla disciplina richiamata per il leasing in costruendo, in materia di c.d. subappalto necessario, di cui alla L. n. 80/2014, art. 12, comma 1, in combinato disposto con l’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e l’art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i.), nonché le categorie OS1, OS3, OS4, OS5, OS21, OS28 e OS30 come scorporabili e subappaltabili ai sensi dell’art. 73 e 74 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.;

- in particolare l’A.T.I. Aggiudicataria dei lavori di cui trattasi aveva dichiarato all’atto dell’offerta di gara, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, la categoria di lavorazioni prevalente: “cat.OG1” come di seguito riportato per estratto:

“CAT. PREVALENTE OG1 – 30%

...omissis...

OPERE ARCHITETTONICHE

...omissis...

murature

intonaci

coloriture e verniciature

divisorie

posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

formazione pavimenti in cls

posa manufatti in pietra

...omissis...”“

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 724 del 27.09.2019 di autorizzazione al subappalto in capo in capo all’A.T.I. COIVER CONTRACT s.r.l. (Mandataria) – P. IVA *omissis*- con sede in via Bizzozzero n. 93 A Cormano (MI) e CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI (Mandante) – P. IVA *omissis* - con sede in corso Sempione 15/A a Milano, per i lavori di “*ripristino per vizi e ammaloramenti di pavimenti sopraelevati, ricadenti nella categoria OG1, “compresa la sistemazione e la regolazione della sottostruttura già posata in cantiere”*, per l’importo presunto di Euro 2.500.000,00, compresi oneri di sicurezza oltre IVA (contratto n. G201803858 wl del 28/02/2019) con la quale veniva disposto:

“- di autorizzare, relativamente all’appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), l’ATI composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d’appalto stipulato in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, all’affidamento in subappalto in capo all’A.T.I. COIVER CONTRACT s.r.l. - part. IVA 12965720159 - con sede in Cormano, via Bizzozzero n.93 (MI), in qualità di mandataria e CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI – part. IVA 06080630962 - con sede in Milano, corso Sempione 15/A, in qualità di mandante, per lavori di ripristino per vizi e ammaloramenti di pavimenti sopraelevati, ricadenti nella categoria OG1, “compresa la sistemazione e la regolazione della sottostruttura già posata in cantiere” per un importo presunto di € 2.500.000,00 oltre IVA, di cui € 22.500,00 per oneri della sicurezza, ripartito,

sulla base dell'Atto 19.03.2019 Notaio Enrico Tommasi del Distretto Notarile di Milano – Rep. n. 44759 – Racc. n. 30700 – registrato a Monza il 20.03.2019 al n. 8201 Serie 1T, costitutivo del suddetto Raggruppamento di imprese subappaltatrici, come di seguito riportato:

- COIVER CONTRACT S.r.l. nella misura dell'80% per un importo pari ad € 2.000.000,00 di cui 18.000,00 per oneri della sicurezza; - CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI nella misura del 20% per un importo pari ad € 500.000,00 di cui 4.500,00 per oneri della sicurezza; - di prendere atto che relativamente alla quota di partecipazione del Consorzio C.I.A.I. pari al 20% dell'importo del subcontratto, la stessa, come evidenziato nella dichiarazione in data 08.04.2019 del Consorzio medesimo, pervenuta alla Stazione Appaltante in allegato a nota dell'Appaltatore prot. C.M.B. n. 181/19 AR del 17.04.2019, sarà presumibilmente affidata alle seguenti consorziate facenti parte del Consorzio stesso, secondo la sotto riportata presunta suddivisione: • CEMAS s.r.l.s. con sede in Torino – Via Invorio 1/C – C.F. 11377260010 per un importo di € 130.000,00; • 2GM DI MONACO ANTONIO con sede in Brandizzo – Via Alba 18 sub 1 – C.F. MNCNTN71E11C665K per un importo di € 150.000,00” fatte salve eventuali variazioni in corso d'opera che dovranno essere oggetto di ulteriori specifiche richieste di autorizzazione da parte dell'ATI Appaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante.

- di prendere atto che, sulla base del parere del Direttore Lavori, richiamato in premessa, reso con nota prot. SCR 8542 del 20-09-2019, acclarata al prot. n. 00071571/XST009 del 23.09.2019 le lavorazioni oggetto di subappalto risultano così suddivisibili:

. importo presunto di € 46.300,00 per lavorazioni di ripristino da ammaloramenti;

. importo presunto di € 2.453.700,00 per lavorazioni di ripristino da vizi; ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che tali lavorazioni ammontanti ad un importo presunto di € 2.453.700,00, in quanto, attinenti, come attestato dalla D.L., a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore non incidono sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OGI, giusto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 ;

.....omissis. “

vista la nota prot. n. 163/22 AR del 13.04.2022 e documentazione ad essa allegata, acclarata in data 15.04.2022 al prot. n. 25264/XST030, con la quale l'A.T.I. Appaltatrice ha avanzato richiesta di autorizzazione all'estensione del subappalto in capo all' A.T.I. COIVER CONTRACT s.r.l. (Mandataria) – P. IVA omissis - con sede in via Bizzozzero n. 93 A Cormano (MI) e CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI (Mandante) – P. IVA omissis- con sede in corso Sempione 15/A a Milano, per i lavori di “pavimenti sopraelevati in categoria OS7”, per un importo presunto di €. 444.117,00 compresi oneri sicurezza pari ad €. 17.000,00 e oltre IVA, conseguentemente rideterminabile in complessivi € 2944.117,00 compresi oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA, importo totale ripartito, per effetto delle percentuali di ripartizione di esecuzione lavori pari a 80% per COIVER CONTRACT e 20% per CIAI di cui all'Atto 19.03.2019 Notaio Enrico Tommasi del Distretto Notarile di Milano – Rep. n. 44759 – Racc. n. 30700 – registrato a Monza il 20.03.2019 al n. 8201 Serie 1T, costituito del suddetto Raggruppamento di imprese subappaltatrici , come di seguito riportato:

- COIVER CONTRACT S.r.l. nella misura dell'80% per un importo pari ad €. 2.355.293,60;

- CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI nella misura del 20% per un importo pari ad €. 588.823,40;

visto il 1° atto di integrazione n. G202200756 del 28.02.2022, pervenuto in allegato alla predetta istanza prot. n. 163/22 AR del 13.04.2022, stipulato tra la suddetta A.T.I. Subappaltatrice e la

Società Consortile esecutrice di Imprese riunite - a suo tempo costituita dall'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto - TORINO SOC. CONS. A R.L. con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50;

richiamata la nota prot. 26241/XST030 del 26.04.2022 con cui il R.U.P. ha comunicato all'Appaltatore la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento, ad integrazione della documentazione pervenuta, di specifica dichiarazione del Consorzio mandante in ordine alla diretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'istanza di estensione di subappalto, poste a proprio carico in forza del sopra richiamato Atto costitutivo del Raggruppamento subappaltatore, od in alternativa di comunicare quale impresa esecutrice consorziata vi provvederà, in ordine alla quale dovrà pervenire alla Stazione Appaltante scrivente tutta la documentazione comprovante i requisiti dalla stessa posseduti ai sensi della normativa vigente per i contratti pubblici di lavori, e contestualmente ha richiesto alla Direzione Lavori inquadramento e suddivisione, anche economica, delle tipologie di lavorazioni riferite a “**ripristini**” e “**ammaloramenti**” (peraltro già oggetto di riserve da parte del medesimo Appaltatore) circa la riconducibilità di detti ripristini a vizi dell'opera o ad ammaloramenti intesi come “.. *danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori*” , giusto il parere dell'Avvocatura regionale di cui alla nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 sotto riportato; con particolare riferimento:

- a quanto ricompreso tra gli obblighi contrattualmente assunti dall'A.T.I. Appaltatrice con Atto Aggiuntivo rep. n. 36819 Atti n. 24683 dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, relativamente a:

- **vizi**: di cui all'Allegato F “*Verbale di accertamento tecnico con allegate schede vizi trasmesse dalla Commissione di Collaudo prot. n. 2927/XST009 del 30.01.2017 e n. 8620 del 20.03.2017*”, come richiamato all'art. 1.3 ed all'art. 2.1 del suddetto atto notarile;

- **ammaloramenti**: menzionati al sopra richiamato art. 2.1, cui ha fatto seguito in pari data comunicazione (prot. n. 77/17AL) da parte dell'A.T.I. Appaltatrice in ordine a riserve relative all'Atto Aggiuntivo medesimo, come esplicitate con nota prot. n. 88/17 del 22.06.2017 (acclarata al prot. n. 19576/XST009 del 23.06.2017), alla quale è stata pur anche allegata la Perizia Stragiudiziale del 09.06.2017, commissionata dall'Appaltatore, a firma Ing. Francesco Caldarola, asseverata al Tribunale di Torino in data 12.06.2017;

- al parere del Settore Regionale Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarato al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018 con il quale viene rilevato, fra le altre cose, quanto di seguito riportato:

“1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964. ... omissis ...

*3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i **ripristini dei vizi e difetti dell'opera** attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.*

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal

fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese
Diverso è il caso, invece, dei lavori di “ripristino degli ammaloramenti” per i quali l’atto aggiuntivo al contratto dell’8.2.2017 (art. 2) specifica “la facoltà dell’Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi”.

Come noto, per ammaloramenti si intendono i danni da invecchiamento riportati all’opera a seguito della sospensione dei lavori.

In questo specifico caso, sussistendo la possibilità eventuale e futura che possano essere riconosciute all’appaltatore somme per l’esecuzione di tali ripristini, qualora l’appaltatore intenda eseguire i medesimi in subappalto, i lavori di ripristino per ammaloramenti si ritiene che incidano sulla quota massima subappaltabile.”;

altresì con la suddetta nota prot. 26241/XST030 del 26.04.2022 è stato domandato alla Direzione Lavori, relativamente agli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione al subappalto di cui trattasi:

- se vengano dalla stessa dichiarati ascrivibili alla categoria OS7, non prevista nel bando di gara pubblicato in vigore del D.P.R. n. 34/2000, in quanto di importo non superiore al 10% dell’importo dei lavori d’appalto ex art. 73 D.P.R. n. 554/1999 ed individuata nel medesimo allegato A del D.P.R. n. 34/2000 tra le categorie a qualificazione non obbligatoria, e se tale tipologia di lavorazioni possa risultare, dai documenti progettuali, assorbita nella categoria prevalente OG1;
- di attestare la congruità dei prezzi di cui all’Elenco Prezzi allegato al subcontratto pervenuto;
- di pronunciarsi in merito alla verifiche di legge dei prezzi circa il ribasso praticato nel subappalto *de quo*;

preso *atoomissis* del succitato parere del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018 con la quale, nel riscontrare la richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell’8.1.2018;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR 5393 del 06.07.2022, acclarato in pari data al prot. n. 42745/XST030, con il quale comunica:

“Vista la comunicazione di INTEGRAZIONE al subappalto pervenuta dall’Appaltatore con la nota in

oggetto per LAVORI PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI all’A.T.I. composta dalla Società COIVER CONTRACT s.r.l. in qualità di mandataria, con sede in Cormanò (MI), Via Bizzozzero, 93 – P. IVA omissis e dal CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANI INSTALLATORI in qualità di mandante, con sede in Milano, Corso Sempione, 15/A – P. IVA omissis richiesti in categoria OS7 per l’importo parziale presunto integrativo di € 444.117,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 17.000,00 oltre IVA, si rileva che le lavorazioni integrative riguardano l’esecuzione di lavori suddivisi in più voci, come rilevabile nell’Elenco Prezzi allegato all’Atto di Integrazione G202200756 in oggetto.

A seguito di verifica con gli Ispettori di Cantiere, con comunicazione del 19/05/2022 è stato accertato che “i prezzi delle voci in elenco sono nuove lavorazioni e non fanno riferimento a ripristini; i ribassi applicati alle voci di Elenco Prezzi non superano il 20% dei prezzi di contratto nel rispetto del c. 4 art. 118 D.lgs 163/2006; [le lavorazioni nei documenti progettuali] sono inserite in OG1”.

Per quanto sopra si conferma che tutte le lavorazioni afferenti alla richiesta integrativa di subappalto, in ottemperanza ai progetti approvati, risultano attinenti alla categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” e a questa riconducibili.

Per quanto riguarda le tipologie di lavorazioni (se riferite a ripristini e ammaloramenti) come richiesto dal RUP con la nota in oggetto, si fa presente che le prime 2 voci dell’Elenco Prezzi allegato al contratto di integrazione del subappalto:

- CONNETTIVI “Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato – solo pannello modulare 600x600 mm in solfato di calcio monostrato assemblato con GRES debitamente bordato in ABS – compresa regolazione della struttura già posata e posa guarnizione in neoprene espanso a ridosso

delle facciate escluso tiro al piano e forometrie impianti”;

- *TORRE “Smontaggio e rimontaggio zoccolino per posa nuovo pavimento”*; e i relativi importi rispettivamente di € 221.822,64 e di € 26.100,00 per un totale di € 247.922,64, fanno riferimento a lavorazioni disposte dal RUP con *DISPOSIZIONE DI SERVIZIO* prot. 145448 del 29/12/2021 con riguardo alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L 76/2020, sul quesito n. 2A n. 2a e n. 2b *“Pavimentazione interna della torre”*, secondo cui l’ATI deve provvedere al completamento dell’intervento di sostituzione delle piastrelle Monotile con piastrelle Marazzi nelle zone degli sbarchi ascensori e nei cd connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici.

Le restanti voci di Elenco Prezzi sono riferibili a lavorazioni di completamento di appalto.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica tecnico e professionale, si rileva che sia la Società COIVER CONTRACT s.r.l., in base all’Attestazione SOA - Codice Identificativo:

03734500873 – Attestazione n. 43538/17/00 del 10/01/2020 con scadenza validità quinquennale al 09/01/2025, sia il CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANI INSTALLATORI in base all’Attestazione SOA presentata - Codice Identificativo: 03734500873 – Attestazione n. 32959/17/00 del 27/09/2019 con scadenza validità quinquennale al 26/09/2024, entrambe presentate con la precedente comunicazione dell’Appaltatore prot. 704/21 AR del 05/11/2021, risultano essere qualificate nella categoria OG1 suddetta; alle classifiche rispettivamente di VIII e IIIbis possedute corrisponde un importo nettamente superiore all’importo dell’integrazione del subappalto richiesta.

Inoltre con apposita Dichiarazione del 16/05/2022 il CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANI INSTALLATORI dichiara che “la quota di partecipazione del Consorzio C.I.A.I., pari al 20% dell’importo contrattuale, è stata affidata alla seguente impresa facenti parte del Consorzio:

- 2GM DI MONACO ANTONIO – Via Alba, 32 – 10032 Brandizzo (TO) - P.IVA omissis CF. MNCNTN71E11C665K Milano”.

Al fine delle verifiche di cui all’art. 118 c. 4 del D.lgs 163/2006, come specificato dagli Ispettori di Cantiere con comunicazione mail del 19/05/2022 suddetta, si evince che:

“i ribassi applicati alle voci di Elenco Prezzi non superano il 20% dei prezzi di contratto nel rispetto del c. 4 art. 118 D.lgs 163/2006”; in ogni caso l’Appaltatore e il Subappaltatore hanno sottoscritto apposita *NOTA - ALLEGATO B Elenco Prezzi del 1° Atto di Integrazione, secondo cui “I Prezzi unitari pattuiti sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione”.*

*Ai fini delle verifiche per il rispetto dei tempi contrattuali di appalto si rileva che per lavorazioni delle voci di Elenco Prezzi riguardanti la determinazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui sopra (sostituzione delle piastrelle Monotile con piastrelle Marazzi nelle zone degli sbarchi ascensori e nei connettivi della torre), il RUP nella medesima *DISPOSIZIONE DI SERVIZIO* prot. 145448 del 29/12/2021 richiamava i termini del PEL trasmesso dall’A.T.I. con nota del 07.12.2021 prot. n. 777/21. Per quanto riguarda le restanti lavorazioni di cui all’Elenco Prezzi, si rileva nel 1° Atto di Integrazione G202200756 del 28/02/2022 è indicato che “rimangono valide ed accettate tutte le condizioni contenute nel contratto principale G201803858 del 28/02/2019”*; pertanto essendo le ulteriori attività integrative strettamente connesse alle lavorazioni del contratto principale, le stesse dovranno essere compatibili con:

- il termine di ultimazione lavori previsto nel P.E.L. (Programma Esecutivo Lavori) succitato;

- la *Disposizione di Servizio del RUP* trasmessa con la nota prot. 3293 del 18/01/2022 (prot. SCR 310 pari data).

*Per quanto di competenza nulla osta all’integrazione al subappalto all’ A.T.I. composta dalla Società COIVER CONTRACT s.r.l. (mandataria) e dal CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANI INSTALLATORI (mandante) in categoria OG1 per l’importo parziale presunto integrativo di € 444.117,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 17.000,00 oltre IVA, di cui € 247.922,64 fanno riferimento a quanto disposto dal RUP con *DISPOSIZIONE DI SERVIZIO* prot. 145448 del 29/12/2021 con riguardo alle Determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico.*

A seguito del presente 1° Atto Integrativo l'importo a forfait complessivo del contratto principale G201803858 del 28/02/2019 di € 2.477.500,00 sarà pari ad € 2.944.117,00; le percentuali di esecuzione lavori, come dichiarato dall'Appaltatore, sono pertanto confermate come da contratto principale e pari al 80% per la Società COIVER CONTRACT e al 20% per il CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANI INSTALLATORI. L'autorizzazione all'integrazione al subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i."

vista la nota prot. n. 244/22 AR del 01.06.2022 acclarata in pari data al prot. n. 36358/XST030 con la quale l'A.T.I. Appaltatrice ha specificato *"La quota di partecipazione del Consorzio C.I.A.I., pari al 20% dell'importo contrattuale, è stata affidata all'impresa facente parte del Consorzio: 2GM DI MONACO ANTONIO – Via Alba, 32 – 10032 Brandizzo (TO) – P. IVA omissisCF. omissis;*

dato atto che, come in narrativa sopra riportato, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato sotto il vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006, che all'art. 118 consentiva, fra le diverse cose, il subappalto limitatamente alla quota del 30% nella categoria prevalente. Conseguentemente, il contratto d'appalto stipulato tra la Regione ed il R.T.I. con mandataria la Soc. Coop. Coopsette (in data 30.05.2011, a seguito di procedura di gara indetta con bando pubblicato il 30.10.2009) ha recepito, tra gli altri, tali limiti di subappalto per la categoria prevalente OG1;

dato atto che, stante i provvedimenti dirigenziali di autorizzazione sinora assunti viene ad integrarsi il superamento del suddetto limite di legge del 30% previsto dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, in materia di categoria prevalente recepito nel contratto di appalto del 30.5.2011 e successivi Atti stipulati fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dei leasing in costruendo regionale di cui trattasi;

dato atto inoltre che:

- nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto in questione si é manifestata l'esigenza delle Parti di pervenire a chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al suddetto contratto d'appalto in materia di subappalto;

- in particolare, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE 27.09.2019 e 27.11.2019 (rispettivamente cause C-63/18 e C-402/18) che hanno dichiarato i limiti di subappalto posti dalla normativa interna di cui al D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 554/1999, come richiamati nel contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo del 18.6.2017, incompatibili con il diritto comunitario, e delle successive modifiche normative introdotte dapprima dal D.L. 18.04.2019, n. 55, e - da ultimo - dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito con L.n. 108/2021, la Stazione Appaltante e l'A.T.I.Appaltatrice CMB _ IDOROTERMICA hanno richiesto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), costituito per l'appalto in esame ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L.n. 120/2020 e ss.mm.ii., di esprimersi in merito alla possibilità di disapplicare l'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e le norme del Contratto di Appalto ammettendo il subappalto anche oltre il limite del 30%; inoltre, in caso il Collegio ritenga di esprimersi favorevolmente in merito a tale ipotizzata disapplicazione, le Parti hanno congiuntamente richiesto di indicare le modalità operative più idonee per l'attuazione della modifica della disciplina di gara vigente all'atto del bando di gara dei lavori di cui trattasi;

preso atto che con comunicazione del 4.8.2021, acquisita al prot. n. 109776/XST024 del 5.8.2021, il Presidente del Collegio Tecnico Consultivo ha trasmesso, tra le varie, altresì la Determinazione assunta dal Collegio stesso in merito al quesito in materia di subappalto nella quale si legge, fra le varie cose, che: *"3. Al riguardo, ritiene il Collegio che la principale questione posta debba essere affrontata separatamente per le norme di matrice legislativa e per quelle contrattuali. Riguardo alle*

prime, non vi sono dubbi circa il loro contrasto con il diritto dell'Unione europea, accertato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea citate nel Quesito, e quindi sulla loro inapplicabilità, più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, come pure si dà atto nel Quesito. Il Collegio concorda altresì sulla portata retroattiva delle decisioni della CGUE, dal momento che la stessa Corte ha in più occasioni precisato che l'interpretazione di una norma di diritto UE fornita dalla CGUE si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa sin dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che "la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa" (CGUE, sentenza Denavit italiana, 27/3/1980, causa 61/79; CGEU, Roders e a., 11/8/1995, cause riunite da 367/93 a 377/93; CGEU, Barreira Pérez, 3/10/2002, 61/79). Tuttavia, il riconoscimento di tale portata retroattiva non è sufficiente ex se a risolvere il caso concreto, atteso che le parti hanno consacrato il dato normativo, pur ritenuto non conforme al diritto comunitario, in un accordo negoziale, rispetto al quale, per sostenere l'automatica inapplicabilità del limite al subappalto ivi consacrato, occorrerebbe ritenere che il "nuovo" regime, che pone un divieto automatico alle limitazioni quantitative al subappalto (per il contrasto con l'ordinamento UE) assurga a norma di carattere imperativo, ed operi quindi anche rispetto ai contratti in corso, quantomeno per le prestazioni non esaurite, potendo applicarsi il meccanismo di integrazione della volontà delle parti previsto dal combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2 c.c. 4. Ritiene peraltro il Collegio che il quesito possa essere risolto a prescindere da tale problematica, posto che, a quanto riferito, le parti concordano sulla opportunità di addivenire ad un accordo integrativo che modifichi le attuali clausole contrattuali che limitano il ricorso al subappalto, il che consentirebbe di eliminare altresì ogni controversia residua relativa al quesito 1, riguardo alla corretta ricomprendimento o meno nella categoria OGI di alcune lavorazioni eseguite o da eseguire. Pertanto, alla luce di quanto osservato, le parti potranno legittimamente e consensualmente modificare le clausole contrattuali, estendendo la possibilità di subappalto oltre i limiti inizialmente pattuiti. Si pone, in questo caso, il dubbio su quali limiti possa incontrare l'autonomia negoziale delle parti e, in particolare, se operino i limiti posti dall'art. 105, D. Lgs. 50/2016, quali successivamente modificati, da ultimo con il D.L. 77/2021, volto ad una progressiva liberalizzazione del subappalto, atteso che il decreto legge da ultimo citato nulla dispone circa l'applicabilità ai contratti ancora disciplinati dal d.lgs. 163/2006. Al riguardo, in mancanza di indicazioni giurisprudenziali, è opinione del Collegio che sia più prudente per le parti, nel modificare le clausole contrattuali, attenersi comunque ai limiti posti dalla disciplina vigente (art. 105, D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021), e comunque non discostarsi troppo, nella relativa esecuzione contrattuale, dai limiti negoziali attualmente vigenti, pur nell'esigenza di consentire la più celere ultimazione delle lavorazioni di appalto.";

visto il comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche integrazioni e le relative deroghe (in ultimo quelle apportate dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021) secondo cui: "2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

[nдр: segue testo terzo periodo nella formulazione vigente sino al 31 Ottobre 2021].

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [50 per cento (*)] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

[nдр: segue testo terzo periodo nella formulazione in vigore dal 1° novembre 2021:

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione

nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre, n. 229. (**)]. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. “.

(*) (ndr: formalmente la norma prevede ancora il limite del 30%, derogata e portata al 40% fino al 31 maggio 2021 dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021, ulteriormente derogata e portata al 50%, dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021) come vigente all'atto della succitata Determinazione del Collegio Tecnico Consultivo del 5.8.2021.

(**) (ndr: terzo periodo così sostituito dal 1° novembre 2021, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021).”;

visto il Verbale di insediamento del Collegio Tecnico Consultivo n. 1 del 22.6.2021 nel quale viene, tra le diverse cose, dato atto che le determinazioni del Collegio avranno ad oggetto controversie relative alla seconda parte di esecuzione dei lavori a seguito della stipulazione dell'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 al contratto d'appalto ad opera dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop. e che, con riguardo alla natura delle determinazioni, le Parti hanno manifestato la volontà di dare alle determinazioni del Collegio valore di lodo contrattuale secondo la disciplina di legge, di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell'art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato;

vista la Determinazione dirigenziale n. 206/A11000 del 6.4.2022 con la quale, per le motivazioni rappresentate e richiamate nel suddetto provvedimento cui si fa rinvio, é stato disposto:

“1. di approvare, in esclusiva esecuzione ed adempimento della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto trasmessa con comunicazione del 4.8.2021, lo schema di Atto aggiuntivo n. 2, al contratto d'appalto del 30.5.2011, agli atti del procedimento così come previamente condiviso nei contenuti con l'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop secondo le seguenti sotto riepilogate previsioni:

° l'art. 40 (subappalto), comma 1 del sopra richiamato Contratto d'Appalto del 30.5.2011 viene modificato con introduzione della pattuizione che le lavorazioni d'appalto appartenenti alla categoria prevalente OGI e alla categoria scorporabile OS18 di cui all'articolo 4, comma 1, del contratto originario sono subappaltabili sino alla misura del 50% (cinquanta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria.

° tutte le altre pattuizioni del contratto d'appalto del 30.5.2011, non specificamente modificate o integrate dall'Atto aggiuntivo n. 2 sono espressamente confermate e vigenti tra le parti;

° tutte le spese inerenti e conseguenti all'Atto aggiuntivo restano conseguentemente a carico

dell'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop. con espressa rinuncia della stessa a ogni e qualsiasi diritto di rivalsa a riguardo;

2. di dare atto che la stipulazione del suddetto Atto aggiuntivo n. 2, al contratto d'appalto del 30.5.2011, avrà luogo mediante scrittura privata fra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., applicabile all'appalto dei lavori in argomento;

3. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.”

considerato che l'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. risulta iscritta presso la PREFETTURA DI MILANO “*nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” (cosiddetta white list) con scadenza il 04.12.2022;

considerato che l'Impresa mandante CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.4.2013, risulta in “aggiornamento in corso” nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List) presso la Prefettura di Milano e preso atto che nei casi in cui gli accertamenti antimafia si protragano, come nel caso dell'Impresa in esame, oltre la validità dell'iscrizione nella suddetta White List essa mantiene la sua efficacia come da Circolare del MI prot. n. 11001/119/12 del 14.8.2013;

considerata l'iscrizione delle Imprese COIVER CONTRACT S.r.l. e CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi;

considerata l'iscrizione dell'Impresa consorziata 2 GM DI MONACO ANTONIO (P. IVA *omissis*) alla C.C.I.A.A. di Torino;

omissis

vista l'attestazione n. 43538/17/00, rilasciata all'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. il 15.04.2021, dall'organismo di attestazione LA SOATECH S.p.a., per la categoria OG 1 class. VII, OG 11 class. III, OS 6 class. III-BIS, OS 7 class. VIII, OS 28 class. IV-BIS e OS 30 class. IV-BIS in corso di validità;

vista l'attestazione n. 32959/17/00, rilasciata al CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI il 27.09.2019, dall'organismo di attestazione LA SOATECH S.p.a., per la categoria OG 1 class. III-BIS e OS 7 class. IV-BIS in corso di validità;

atteso che, come precisato dall'ANAC con parere n. 192 del 10.07.2008, nel caso di consorzi di Cooperative di imprese artigiane i requisiti di qualificazione speciale per l'esecuzione dei lavori devono essere posseduti dai Consorzi e non da ciascuna delle imprese consorziate che partecipano al Consorzio;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa COIVER CONTRACT S.r.l. di cui ai DURC on line prot. INPS_31611518 e del CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI di cui ai DURC on line prot. NPS_31619762, emessi ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 06.10.2022 e dell'impresa 2 GM DI MONACO ANTONIO (P. IVA *omissis*) di cui al DURC on line prot. INPS_31740761 con scadenza validità in data 16.10.2022;

verificato mediante consultazione, in data 07.07.2022, del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, l'assenza in capo ai suddetti Operatori Economici di annotazioni riservate rilevanti in senso ostativo all'esecuzione di contratti pubblici ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016;

considerato altresì che la suddetta A.T.I. subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti della Struttura XST030, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

ritenuto, per tutto quanto esposto in narrativa e tenuto in particolare conto della suddetta Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), acquisita al prot. 109776/XST024 del 05.08.2021 e della conseguente citata Determinazione n. 206/A11000 del 6.4.2022 di approvazione di schema di Atto aggiuntivo n. 2, al contratto d'appalto del 30.5.2011, già condiviso fra le parti ed in via di stipulazione, di variazione consensuale delle clausole contrattuali con previsione, fra il resto, di estensione dei limiti quantitativi del subappalto in cat. prevalente OG1 del contratto d'appalto dei lavori in questione di autorizzare l'estensione del richiamato subappalto per lavori di "pavimenti sopraelevati in categoria OG1", per un importo presunto di €. 444.117,00 compresi oneri di sicurezza pari ad € 17.000,00 oltre IVA;

preso atto che, sulla base del combinato disposto dei pareri del Direttore Lavori, richiamati in premessa, resi, rispettivamente, con nota prot. SCR 8542 del 20.09.2019 (inerente il subappalto originario) recepita nella Determinazione n. 724 del 27.09.2019 e con nota prot. SCR 5393 del 06.07.2022 (inerente l'estensione di subappalto) le lavorazioni oggetto del subappalto rideterminato risultano così suddivisibili:

- . importo presunto di € 46.300,00 per lavorazioni di ripristino da ammaloramenti;
- . importo presunto di € 2.453.700,00 per lavorazioni di ripristino da vizi;
- . € 247.922,64 inerenti lavorazioni disposte dal RUP con Disposizione di servizio prot. 145448 del 29/12/2021 ed approvate con Determinazione n. 296 del 20.5.2022 - avente ad oggetto *Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2.a del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021* - in esecuzione di tale Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico avente valore di lodo contrattuale secondo cui l'A.T.I. Appaltatrice deve provvedere al completamento dell'intervento di sostituzione delle piastrelle Monotile con piastrelle Marazzi nelle zone degli sbarchi ascensori e nei cd connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici.,
- . € 196.194,36 per lavorazioni di completamento;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che tali lavorazioni ammontanti ad un importo presunto complessivo di € 2.944.117,00 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA, in quanto, attinenti, come attestato dalla D.L. con nota prot. SCR 8542 del 20.09.2019, per la quota di € 2.453.700,00 oltre IVA a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore non incidono per tale importo sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OG1, giusto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 ;

dato atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 approvato con D.G.R. n. DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 nell'ambito del paragrafo 4.2. *Le misure specifiche di trattamento del rischio* al sottoparagrafo *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* (cfr pag. 47 P.T.P.C) precisa che:

“I Precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di legittimità del direttore, di norma in via preventiva.

A causa della mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, con il Piano Triennale 2021/23 è stata sospesa l'applicazione della misura poichè in molte direzioni venivano sottoposti la quasi totalità degli atti al visto, aggravando così il procedimento amministrativo non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2021, non essendo stata rilevata la necessità da parte delle Direzioni di una reintroduzione delle misura e di una sua conseguente nuova regolamentazione, si ritiene opportuno eliminarla definitivamente.”;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- l'art. 118 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- l'art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con modifiche, con L. 11.9.2020 n. 120, e ss.mm.ii, applicabile altresì all'appalto in oggetto in corso di esecuzione;
- la L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- la D.G.R. n. 7 - 411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006." ;

- la D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i. che, ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse Finanziarie e Patrimonio";
- la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 di attribuzione all'ing. Anna Maria FACIPIERI dell'incarico di Responsabile della Struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019, considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;
- la D.G.R. n. 7 - 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021." con cui é stata altresì istituita la Struttura XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" a decorrere dal 4 aprile 2022 e considerato che al responsabile della predetta struttura, Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

- di autorizzare, vista la Determinazione n. 206/A11000 del 6.4.2022 di approvazione, in esecuzione della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in materia di subappalto, dello schema di Atto contrattuale aggiuntivo n. 2, di variazione del contratto d'appalto del 30.5.2011, già condiviso fra le parti ed in via di stipulazione, l'A.T.I. Appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA (Mandante), come esplicitato in narrativa e con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nel parere di cui alla nota prot. SCR 5393 del 06.07.2022, acclarato in pari data al prot. n. 43745/XST030, all'estensione del subappalto, autorizzato in capo all' A.T.I. COIVER CONTRACT s.r.l. (Mandataria) – P. IVA *omissis*- con sede in via Bizzozzero n. 93 A Cormano (MI) e CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI (Mandante) – P. IVA *omissis*- con sede in corso Sempione 15/A a Milano, Determinazione Dirigenziale n. 724 del 27.09.2019 per i lavori di "ripristino per vizi e

ammaloramenti di pavimenti sopraelevati, ricadenti nella categoria OG1, “compresa la sistemazione e la regolazione della sottostruttura già posata in cantiere”, per l’importo presunto di Euro 2.500.000,00, compresi oneri di sicurezza oltre IVA, (contratto n. G201803858 del 28/02/2019), per il maggior importo presunto di di €. 444.117,00 compresi oneri sicurezza pari ad €.

17.000,00 e oltre IVA, per i lavori di *pavimenti sopraelevati* (contratto n. G202200756 del 28.02.2022) riconducibili e ricompresi nella categoria OG1 e così per un importo complessivo del contratto rideterminato in Euro 2.944.117,00 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA, ripartito, sulla base dell’Atto 19.03.2019 Notaio Enrico Tommasi del Distretto Notarile di Milano – Rep. n. 44759 – Racc. n. 30700 – registrato a Monza il 20.03.2019 al n. 8201 Serie 1T, costituito del suddetto Raggruppamento di imprese subappaltatrici, come di seguito riportato:

- COIVER CONTRACT S.r.l. nella misura dell’80% per un importo pari ad €.
- 2.355.293,60;
- CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI nella misura del 20% per un importo pari ad €.
- 588.823,40;

- di dare atto che in forza di comunicazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 244/22 AR del 01.06.2022 acclarata in pari data al prot. n. 36358/XST030, l’esecuzione delle lavorazioni del subappalto in oggetto in capo al - CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI pari a €.
- 88.823,40 corrispondenti al 20% dell’importo totale dei lavori saranno eseguite dall’Impresa 2 GM DI MONACO ANTONIO (P. IVA *omissis*) con sede legale in via Alba, 32 sub 1 – Brandizzo (TO);

- di prendere atto che, sulla base del combinato disposto dei pareri del Direttore Lavori, richiamati in premessa, resi, rispettivamente, con nota prot. SCR 8542 del 20.09.2019 (inerente il subappalto originario) recepita nella Determinazione n. 724 del 27.09.2019 e con nota prot. SCR 5393 del 06.07.2022 (inerente l’estensione di subappalto) le lavorazioni oggetto del subappalto rideterminato risultano così suddivisibili:

- . importo presunto di € 46.300,00 per lavorazioni di ripristino da ammaloramenti;

- . importo presunto di € 2.453.700,00 per lavorazioni di ripristino da vizi;

- . € 247.922,64 inerenti lavorazioni disposte dal RUP con Disposizione di servizio prot. 145448 del 29/12/2021 ed approvate con Determinazione n. 296 del 20.5.2022 - avente ad oggetto *Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2.a del Collegio Consultivo tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021* - in esecuzione di tale Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico avente valore di lodo contrattuale secondo cui l’A.T.I. Appaltatrice deve provvedere al completamento dell’intervento di sostituzione delle piastrelle Monotile con piastrelle Marazzi nelle zone degli sbarchi ascensori e nei cd connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici.,

- . € 196.194,36 per lavorazioni di completamento;

- di dare atto che la presente estensione del subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l’effettuazione delle prestazioni l’A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell’inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant’altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d’appalto contrattualizzate;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all’Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda all’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che tali lavorazioni ammontanti ad un importo presunto complessivo di € 2.944.117,00 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA, in quanto, attinenti, come attestato dalla D.L. con nota prot.

SCR 8542 del 20.09.2019, per la quota di € 2.453.700,00 oltre IVA a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore non incidono per tale importo sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OG1, giusto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 ;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI Dirigente della Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione”.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri